



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n.11781 del 20.5.2016 con il quale è stato approvato il programma genetico delle razze suine iscritte o registrate al libro genealogico, costituito dal “*Disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*”, dalle “*Norme tecniche del disciplinare*“ e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”;

VISTO il D.M. n.20304 del 28.6.2018 con il quale è stato modificato l’allegato 1 delle “*Norme tecniche del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” approvate con decreto ministeriale n.11781 del 20.5.2016;

VISTO il D.M. n.12699 del 7.3.2019 con il quale è stato approvato il nuovo testo del programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*”, le “*Norme tecniche del disciplinare*“ e il “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, attualmente vigenti;

VISTA la nota n.266 del 19.2.2020 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche al “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*”, alle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” e al “*disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 23.1.2020;

VISTO, in particolare, il verbale della Commissione Tecnica Centrale del 23.1.2020 dal quale si rileva che le modifiche apportate riguardano:

- il “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” con il riconoscimento del Programma genetico della razza di nuova costituzione “*Nero di Lomellina*”;
- le “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” per tener conto del riconoscimento della razza di nuova costituzione con l’approvazione, tra l’altro, dello standard di razza e delle denominazioni alternative o locali: Nero di Cavour, Nero di Piemonte, Nero



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

- piemontese;
- le “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” con l’adeguamento del “Quadro È con i requisiti per iscrizione dei maschi in selezione per correggere un errore nella precedente stesura utilizzando gli stessi criteri utilizzati per le femmine;
 - il “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” con alcune modifiche relative all’ammissione alle prove dei gruppi figli di “madri selezionate” per poter disporre di candidati all’abilitazione alla Fecondazione artificiale;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione del 23.1.2020, sono meritevoli di essere accolte;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei disciplinari sopra citati;

CONSIDERATO che il “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*”, le “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” e il “*disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, così come rimodulati, per tener conto delle suddette modifiche, rappresentano nel loro insieme il programma genetico delle razze suine iscritte o registrate al libro genealogico e risultano rispondere alle finalità di conservazione e di miglioramento genetico di dette razze suinicole in linea con la nuova normativa sopra richiamata;

DECRETA:

Articolo unico – E’ approvato il nuovo programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” (Allegato 3), i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005

DISCIPLINARE PER LE PROVE IN STAZIONE DELLA SPECIE SUINA

(Art. 18 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina)

CAPITOLO 1 - TITOLARITA' E SCOPO DELLE PROVE

Art. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) è responsabile della gestione e del funzionamento dei centri genetici nonché della elaborazione dei dati ivi raccolti e della pubblicazione dei risultati.

Art. 2

La prova presso il centro genetico ha come fine quello di stabilire il valore genetico di un riproduttore maschio sulla base delle prestazioni di suoi fratelli pieni contemporanei.

CAPITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Art. 3

Alla prova sono ammessi esclusivamente soggetti delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, iscritti nella sezione principale e figli di femmine con qualifica “madri selezionate”, e soggetti delle razze Large White, Landrace, Duroc, iscritti nella sezione specifica e figli di femmine con i requisiti previsti dalla qualifica “madri selezionate”.

Art. 4

Per ogni riproduttore sono calcolati indici genetici sulla base dei caratteri relativi a:

- velocità di crescita e consumo di alimenti ad essa associato;
- caratteristiche quali-quantitative della carcassa e della carne.

Art. 5

Il riproduttore maschio da valutare, già munito del tatuaggio di cui all'art. 15 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, è individuato all'interno della covata come il migliore per peso e conformazione, viene contrassegnato, da parte dei funzionari incaricati del ritiro dei soggetti, con modalità stabilite dall'Ufficio centrale (UC) in modo da garantire la sua identificazione fino al termine della prova dei fratelli. Il maschio così contrassegnato viene mantenuto nell'allevamento d'origine almeno fino a detto termine. In deroga, l'ANAS può ritirare anche i maschi interi per allevarli presso proprie strutture fino al termine della prova dei fratelli.

Le misure di cui all'art. 4 vengono rilevate per le razze Large White italiana e Landrace italiana sul secondo e terzo miglior maschio della covata, che devono essere preventivamente castrati a cura dell'allevatore, e sulla miglior femmina della covata, mentre per la razza Duroc italiana sul secondo miglior maschio della covata, che deve essere preventivamente castrato a cura dell'allevatore, e sulle due migliori femmine della covata.

Art. 6

La segnalazione, la scelta e il ritiro dagli allevamenti dei soggetti da provare presso il centro genetico sono organizzati secondo norme operative stabilite dall'UC e da questo comunicate agli allevamenti iscritti.

L'UC può segnalare agli allevamenti iscritti quelle covate che, sulla base dei dati genealogici, rivestono particolare interesse per la selezione.

Art. 7

Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti agli allevamenti utenti della prova genetica e gli aspetti riguardanti la gestione sanitaria del centro genetico valgono, oltre alle disposizioni di legge in materia, le indicazioni impartite dall'UC.

Art. 8

I suinetti devono pervenire al centro genetico tra i 30 ed i 45 giorni di età e comunque ad un peso non superiore ai 16 kg. Essi vanno a costituire gruppi di contemporanei che, dopo un periodo di adattamento, iniziano la prova ad un'età media di 100 giorni.

Art. 9

Gli animali vengono pesati ogni due settimane e vengono avviati alla macellazione entro quindici giorni dalla data del raggiungimento del peso vivo di kg 155.

È consentita la macellazione a pesi inferiori per soggetti con accrescimenti particolarmente lenti, qualora ciò si rendesse necessario per una corretta gestione del centro genetico.

Art. 10

Ai suini viene somministrato mangime completo contenente additivi, secondo un piano alimentare stabilito dall'UC in base all'età dei suini ed uguale per tutti i soggetti della medesima razza allevati contemporaneamente.

Art. 11

Dopo la macellazione vengono rilevate le seguenti informazioni:

- peso della carcassa a caldo;
- pesi delle singole cosce a caldo;
- peso complessivo delle coppe con osso e delle lombate entrambe a caldo;
- peso delle spalle a caldo;
- spessore del lardo misurato sulla mezzena a livello della parte mediale del muscolo gluteo medio.

Dopo la consegna delle cosce al prosciuttificio vengono rilevate le seguenti informazioni:

- peso delle singole cosce prima della salatura e al termine della fase di prima salatura;
- estensione del Grasso Intermuscolare Visibile (G.I.V) sul piano di sezionamento delle cosce.

Art. 12

Alla fine della prova presso il centro genetico, i dati relativi ai caratteri considerati vengono analizzati statisticamente con modelli lineari misti multiple trait del tipo BLUP – Animal Model tenendo in considerazione tutte le parentele note tra gli animali provati.

Gli indici parziali verranno espressi singolarmente per ognuno dei caratteri oggetto di selezione.

Large White italiana e Landrace italiana

Viene calcolato un indice genetico aggregato – Indice Selezione – ottenuto come combinazione lineare degli indici parziali e dei pesi relativi attribuiti a ciascuno di essi.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, possono venire iscritti dall'UC alla sottoclasse verri I.A. Selezione, di cui all'art. 9 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, i verri in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche, purché tutti i loro fratelli e sorelle pieni coetanei abbiano regolarmente terminato la prova.

Le percentuali di cui sopra si riferiscono alla popolazione di verri provati fino alla valutazione più recente. Le dimensioni di tale popolazione vengono stabilite dalla CTC.

Il proprietario di un verro da abilitare alla inseminazione artificiale è tenuto a cedere in uso gratuito all'UC il proprio riproduttore nei tempi e nei modi stabiliti da quest'ultimo, al fine di produrre e distribuire agli allevamenti iscritti un numero di dosi di seme sufficiente a garantire l'attuazione del programma genetico della razza. L'iscrizione di un verro alla sottoclasse per l'inseminazione artificiale selezione viene effettuata solo dopo che esso abbia prodotto materiale seminale valido presso un Centro Produzione seme convenzionato con l'ANAS.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, l'iscrizione dei verri in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche alla sottoclasse verri I.A. Diffusione, di cui all'art. 9 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina è attuata su richiesta dei proprietari o di iniziativa dell'UC.

Duroc italiana

Vengono calcolati due indici genetici aggregati – Indice Salumeria e Indice Resa – ottenuti come combinazione lineare degli indici parziali e dei pesi relativi attribuiti a ciascuno di essi.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, possono venire iscritti dall'UC, alla sottoclasse verri I.A. Selezione, di cui all'art. 9 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, i verri che abbiano superato la prova di Sib test soddisfacendo i requisiti previsti dalle Norme tecniche purché tutti i loro fratelli e sorelle pieni coetanei abbiano regolarmente terminato la prova.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, l'iscrizione dei verri che abbiano superato la prova di Sib test soddisfacendo i requisiti previsti dalle Norme tecniche, alla sottoclasse verri I.A. Diffusione, di cui all'art. 9 del disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina è attuata su richiesta dei proprietari o di iniziativa dell'UC.

Il proprietario di un verro da abilitare alla inseminazione artificiale Selezione è tenuto a cedere in uso gratuito il riproduttore all'UC, nei tempi e nei modi stabiliti da quest'ultimo, al fine di produrre e distribuire agli allevamenti iscritti un numero di dosi di seme sufficiente a garantire l'attuazione del programma genetico della razza. L'iscrizione di un verro alla sottoclasse per l'inseminazione artificiale selezione viene effettuata solo dopo che esso abbia prodotto materiale seminale valido presso un Centro Produzione seme convenzionato con l'ANAS.

Art. 13

Alla fine della prova presso il centro genetico, i verri da iscrivere alla sottoclasse verri I.A. Selezione vengono sottoposti a prove per l'individuazione del genotipo responsabile della sindrome dell'ipertermia maligna.

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo precedente, i verri figli di genitori entrambi non portatori del genotipo responsabile dell'ipertermia maligna vengono considerati non portatori.

CAPITOLO 3 - NORME GENERALI

Art. 14

Le indicazioni impartite dall'UC per la gestione delle prove in stazione della specie suina devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAS. I risultati dei controlli sono pubblicati dall'UC almeno sul sito istituzionale dell'ANAS.

Art. 15

Al finanziamento dell'attività dei centri genetici si provvede ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina.

Art. 16

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANAS, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.